

N. del Reg. 4

COMUNE DI SASSARI

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019 -Sessione straord. urgente convocazione prima seduta pubblicaL'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di gennaio

in Sassari e nella sala delle adunanze del Consiglio previ avvisi, diramati a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
Alivesi Manuel	-	A	Fadda Valeria	-	A	Perrone Stefano	P	-
Arcadu Francesca	-	A	Fantato Maria Francesca	P	-	Polano Luigi	P	-
Arru Rosanna	-	A	Fundoni Carla	P	-	Sanna Nicola (Sindaco)	P	-
Bazzoni Pierpaolo	P	-	Ghi Bernardino	-	A	Sanna Salvatore	P	-
Boscani Marco	P	-	Manca Desirè Alma	P	-	Sari Consuelo A. F.	P	-
Careddu Laura M.G.	P	-	Manca Marco	P	-	Sassu Antonio	P	-
Carta Efreem Fabio	P	-	Masala Giuseppe	P	-	Serra Gian Carlo	-	A
Carta Giancarlo	-	A	Mascia Giuseppe	P	-	Sini Enrico	P	-
Costa Giovanna	-	A	Murru Maurilio	P	-	Taras Luca	P	-
Crobu Giovanni	P	-	Pala Mario	P	-	Tedde Gian Gregorio	P	-
Dau Salvatore Antonio	P	-	Palopoli Giuseppe	P	-	Ughi Esmeralda	P	-
XXXXXXX	-	-	Panu Antonio	P	-			

Sono presenti: le Assessore Ballore, Canu, Palitta, Serratrice e gli Assessori Boiano, Campus, Pinna e Sanna.

E' assente l'Assessore Piu.

PRESIDENTE Dott.ssa Esmeralda UghiV. SEGRETARIA Dott.ssa Teresa Soro

In continuazione di seduta,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 11533 in data 6 novembre 2018 di cui all'oggetto, presentata dall'Assessore ai tributi;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria;

VISTA la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) che lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che dispone all'articolo 1:

- comma 10: una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- comma 13: l'esenzione dell'imposta municipale propria prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984) si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: "posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione";

- comma 53: all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento";

DATO ATTO che l'imposta municipale propria non si applica:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n.146 del 24 giugno 2008;

- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 6 febbraio 2018;

RITENUTO:

- di confermare per l'anno 2019 le stesse aliquote dell'anno 2018;
- di confermare l'agevolazione per l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo l'aliquota allo 0,46 per cento con riduzione del 50% della base imponibile se ricorrono le condizioni dalla legge n. 208/2015; nel caso non ricorrano i presupposti ivi indicati continua ad applicarsi quanto previsto all'articolo 7 del regolamento comunale in materia di IMU;
- di confermare, inoltre, l'aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998 e che sulla base di quanto stabilito dal comma 53 della legge di stabilità 2016 l'imposta è ridotta al 75%;

CHE il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del D. L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 e del comma 688 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica attraverso il portale del federalismo fiscale;

UDITA l'illustrazione dell'assessore ai tributi Campus, nel corso della quale sono entrati in aula i consiglieri Serra e Ghi;

VISTO il parere favorevole espresso dalla circoscrizione unica in data 11.1.2019;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 2^a commissione consiliare permanente in data 14.1.2019;

VISTI:

- il decreto legislativo 23/2011;
- il decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011;
- l'articolo 1 della legge di stabilità 2016;
- il decreto legislativo 267/2000;
- lo statuto comunale;

DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria sulla regolarità contabile;

VISTO l'esito della votazione espressa per alzata di mano ed accertata con l'assistenza della scrutatrice, la consigliera Fantato e degli scrutatori, i consiglieri Pala e Murru, presenti 26 (essendo entrati in aula i consiglieri Ghi e Serra ed essendo usciti i consiglieri Perrone e Serra); votanti e favorevoli 20, astenuti 5: la consigliera Desirè Manca e i consiglieri Murru, Sini, Palopoli e Sassu; la Presidente non prende parte alla votazione,

D E L I B E R A

1) di confermare per l'anno 2019 le aliquote IMU 2018 come segue:

- abitazione principale censita al NCEU nella categoria catastale A1, A8 e A9: 0,6 per cento;
- immobili censiti al NCEU nella categoria catastale A 10: 0,90 per cento;
- immobili censiti al NCEU nella categoria catastale B: 0,90 per cento;
- unità immobiliare ad uso abitativo (Cat. da A1 a A9) destinati ad abitazione con contratti di affitto a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge 431/1998: 0,4 per cento e che sulla base di quanto stabilito dal comma 53 della legge di stabilità 2016 l'imposta è ridotta al 75%;
- unità immobiliare ad uso abitativo concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale limitatamente ad un solo immobile: 0,46 per cento;
- unità immobiliare ad uso abitativo (Cat. da A1 a A9) concessa in locazione con contratto a canone libero: 0,8 per cento;
- alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari che non rientrano nella categoria degli alloggi sociali: 0,4 per cento;
- unità immobiliare ad uso abitativo (Cat. da A1 a A9) non locata e tenuta a disposizione: 1,06 per cento;
- immobili censiti al NCEU nella categoria catastale D1: 0,80 per cento;
- immobili censiti al NCEU nella categoria catastale D8: 0,98 per cento;
- immobili censiti al NCEU nella categoria catastale D5: 1,06 per cento;
- immobili censiti al NCEU nella categoria catastale D (esclusi D1, D5 e D8): 0,90 per cento;
- immobili censiti al NCEU nella categoria catastale C1 e C3: 0,80 per cento;
- immobili censiti al NCEU nella categoria catastale C2 (non pertinenza): 0,80 per cento;
- immobili censiti al NCEU nella categoria catastale C4, C5 e C6 (non pertinenza): 0,90 per cento;
- aree edificabili: 1,06 per cento;
- terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola: esenti;
- altri terreni: 0,85 per cento;

- 2) di confermare l'importo della detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (Cat. A1, A8 e A9) del soggetto passivo in € 200,00;
- 3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2019;
- 4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU si rimanda al regolamento della IUC;

- 5) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione espressa per alzata di mano ed accertata con l'assistenza della sopra citata scrutatrice e dei sopra citati scrutatori, presenti 26; votanti e favorevoli 20, astenuti 5: la consigliera Desirè Manca e i consiglieri Murru, Sini, Palopoli e Sassu; la Presidente non prende parte alla votazione,

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal al
senza opposizioni.

Sassari, li

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

Letto ed approvato in seduta del
con deliberazione n.

Del che si è redatto il presente verbale

LA PRESIDENTE

F/TO **UGHI**

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

F/TO **SORO**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La vice Segretaria sottoscritta certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi dal al

Sassari, li

LA VICE SEGRETARIA GENERALE